

REGOLAMENTO

COMITATO CONTROLLO, RISCHI, REMUNERAZIONE,

NOMINE E SOSTENIBILITÀ

Approvato in data 9 maggio 2024

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Sulla base delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., a cui Datalogic S.p.A. (nel prosieguo anche la “**Società**” o l’“**Emittente**”) aderisce, nella prima riunione tenutasi a seguito della nomina assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito, al proprio interno, il Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione, Nomine e Sostenibilità (di seguito anche il “**Comitato**”).

ARTICOLO 2 - FUNZIONI E RESPONSABILITA’

Il Comitato ha funzioni consultive e propositive in materia di controllo interno e governo dei rischi; remunerazione; nomine e sostenibilità. In particolare, il Comitato coadiuva il Consiglio di Amministrazione:

- ***in materia di controllo interno e governo dei rischi***
 1. nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della Società e valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del medesimo sistema rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
 2. nella nomina e revoca del responsabile della funzione di *Internal Audit*, definendone la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali, e assicurandosi che lo stesso sia dotato di risorse adeguate all’espletamento dei propri compiti. Qualora si decida di affidare la funzione di *Internal Audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, a un soggetto esterno alla Società, il Comitato coadiuva il Consiglio di Amministrazione (i) nella verifica dell’adeguatezza dei requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione del soggetto esterno alla Società e (ii) nel fornire un’adeguata motivazione di tale scelta nella relazione sul governo societario;
 3. nell’approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di *Internal Audit*;
 4. nella valutazione dell’opportunità di adottare misure per garantire l’efficacia e l’imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali coinvolte nell’organizzazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

verificando che siano dotate di adeguate professionalità e risorse;

5. nel valutare l'attribuzione al Collegio Sindacale o a un organismo appositamente costituito le funzioni di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001. Nel caso l'organismo non coincida con il Collegio Sindacale, il Comitato coadiuva il Consiglio di Amministrazione nel valutare l'opportunità di nominare all'interno dell'organismo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro del Collegio Sindacale e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della Società, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
6. nella valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata al Collegio Sindacale;
7. nella descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, indicando i modelli e le *best practice* nazionali e internazionali di riferimento, esprimendo la propria valutazione complessiva sull'adeguatezza del sistema stesso e dando conto delle scelte effettuate in merito alla composizione dell'organismo di vigilanza di cui al precedente punto 5.

Il Comitato, pertanto, assistendo il Consiglio di Amministrazione in materia di controllo interno e governo dei rischi, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- a) valutare, sentiti il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Revisore Legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, con riferimento al Gruppo, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) valutare l'idoneità dell'informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della Società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite, coordinandosi con l'eventuale comitato istituito dal consiglio di amministrazione per l'esame e approvazione del piano industriale della Società e del gruppo ad essa facente capo (il "**Gruppo**") anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione

di valore nel lungo termine;

- c) esaminare il contenuto dell'informazione periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali e supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza;
- e) esaminare le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione *Internal Audit*;
- f) monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *Internal Audit*;
- g) affidare, qualora ritenuto opportuno, alla funzione di *Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- h) riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

▪ ***in materia di remunerazione***

- 1. sottoponendo al Consiglio di Amministrazione una proposta afferente all'adozione, da parte di quest'ultimo, di una politica per la remunerazione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- 2. valutando periodicamente (e formulando al Consiglio di Amministrazione proposte in materia) l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
- 3. presentando proposte o esprimendo pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione;

4. con riferimento ai piani di remunerazione basati su azioni, presentando al Consiglio di Amministrazione le proprie raccomandazioni in relazione al loro utilizzo e agli aspetti tecnici legati alla loro formulazione e applicazione.

Il Comitato, pertanto, formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine:

- al piano di remunerazione basato su azioni ritenuto più opportuno, monitorando la concreta attuazione nel tempo dei piani approvati;
- alla definizione dei regolamenti attuativi di tali piani di remunerazione;

▪ ***in materia di nomine***

1. nella definizione e nello svolgimento del processo di autovalutazione triennale del Consiglio di Amministrazione, del Comitato e degli altri eventuali comitati endoconsiliari;
2. proponendo al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di Amministratore in caso di cooptazione;
3. qualora l'Assemblea autorizzi, in via generale e preventiva, deroghe al divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 cod. civ., assistendo il Consiglio di Amministrazione nella valutazione relativa a eventuali fattispecie problematiche.

▪ ***in materia di sostenibilità***

1. nell'esame e nella definizione delle linee guida del piano di sostenibilità, ove adottato, nonché delle politiche di integrazione nel modello di business delle tematiche ambientali, sociali e di governance, monitorandone la relativa attuazione;
2. esaminando e supervisionando gli indirizzi, obiettivi e conseguenti processi di sostenibilità e la rendicontazione di sostenibilità sottoposta annualmente al Consiglio di Amministrazione, in conformità con la normativa applicabile pro-tempore vigente;
3. supportando le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione connesse ai temi socio-ambientali che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi servizi o rapporti commerciali;
4. esprimendo, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o

dell'Amministratore Delegato, pareri su questioni in materia di sostenibilità;

5. presidiando l'evoluzione della sostenibilità anche alla luce delle novità normative, dei principi internazionali in materia e delle *best practice* e proponendo al Consiglio di Amministrazione le eventuali azioni di adeguamento che si rendessero opportune e/o necessarie;
6. presentando al Consiglio di Amministrazione le proprie raccomandazioni e/o pareri in relazione all'eventuale inclusione nella politica di remunerazione della Società di profili in materia di sostenibilità (anche nella forma di parametri e obiettivi di incentivazione), oltre che nel monitoraggio dell'adozione e dell'attuazione delle misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO, DURATA DEL MANDATO E CESSAZIONE DALL'INCARICO DI MEMBRO DEL COMITATO

3.1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da non più di otto Consiglieri, il Comitato può essere composto alternativamente da:

- almeno due Consiglieri, purché entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile ("**Amministratori Indipendenti**"), ovvero
- da più di due Consiglieri, che siano
 - tutti Amministratori Indipendenti, ovvero
 - tutti Amministratori Non Esecutivi, la maggioranza dei quali Indipendenti;

Nel caso in cui, invece, il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di otto Consiglieri, il Comitato è composto da non meno di tre componenti, tutti Amministratori Indipendenti, ovvero tutti Amministratori Non Esecutivi, la maggioranza dei quali Indipendenti.

3.2. In ogni caso, almeno un componente del Comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria, e/o in materia di gestione dei rischi e in materia di politiche retributive.

3.3. Qualora non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione, il Comitato nomina il Presidente, il quale deve essere scelto, in ogni caso, tra i componenti

Indipendenti.

- 3.4. Il Comitato resta in carica per la durata del mandato consiliare.
- 3.5. La cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio di Amministrazione della Società importa, altresì, la decadenza del Comitato dallo stesso istituito.
- 3.6. In caso di cessazione di uno dei componenti del Comitato dalla carica di Amministratore della Società (per qualsivoglia motivo, ivi inclusa la perdita dei requisiti di indipendenza), il Consiglio di Amministrazione provvede, alternativamente, alla riduzione (ove possibile) del numero dei componenti il Comitato, ovvero alla sostituzione del componente cessato con un Consigliere in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, fermo restano quanto stabilito dall'art. 3.1. del presente Regolamento.
- 3.7. In caso di perdita, nel corso del mandato consiliare, dello status di Amministratore non Esecutivo, tale Consigliere decade dall'incarico di componente del Comitato qualora ne faccia parte e il Consiglio di Amministrazione provvede, alternativamente, alla riduzione (ove possibile) del numero dei componenti il Comitato, ovvero alla sostituzione del componente cessato con un Consigliere in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, fermo restano quanto stabilito dall'art. 3.1. del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE, SEGRETARIO E PARTECIPANTI ALLE RIUNIONI

- 4.1. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta (i) da almeno un componente, (ii) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero (iii) dall'Amministratore Delegato e, comunque, con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie funzioni.
- 4.2. Svolge le funzioni di segretario delle adunanze del Comitato il *Segretario del Consiglio di Amministrazione*, ove nominato, ovvero il soggetto dallo stesso, di volta in volta, delegato, o in caso di sua assenza o impedimento, la persona nominata dalla maggioranza dei membri del Comitato presenti.
- 4.3. Nel caso in cui il Comitato si riunisca per esaminare tematiche afferenti al controllo

interno e/o al governo dei rischi, oltre al Segretario, sono invitati a partecipare alla riunione (anche al fine di garantire un coordinamento tra tutti i soggetti, a vario titolo, coinvolti nel sistema dei controlli e nella gestione dei rischi) uno o più dei seguenti soggetti, alla luce delle materie oggetto di trattazione: (i) i componenti del Collegio Sindacale, (ii) l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi (ovvero soggetto dallo stesso, di volta in volta, delegato), (iii) il Responsabile della funzione *Internal Audit*, eccezion fatta per l'analisi della propria remunerazione, (iv) il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ovvero soggetto dallo stesso, di volta in volta, delegato); (v) la società di revisione, con esclusivo riferimento alle tematiche inerenti alla revisione contabile; (vi) il Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società, con esclusivo riferimento alle tematiche inerenti al D.Lgs. 231/2001.

- 4.4. Nel caso in cui, invece, il Comitato si riunisca per esaminare tematiche afferenti alla remunerazione o alle nomine, oltre al Segretario, sono invitati a partecipare alla riunione: (i) l'Amministratore Delegato, eccezion fatta per l'analisi della propria remunerazione (nel qual caso, l'Amministratore Delegato si assenterà al momento della trattazione di tale argomento all'ordine del giorno), (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, su richiesta del Presidente del Comitato, il *Chief People Officer* (ovvero soggetto dallo stesso, di volta in volta, delegato) ed (iii) i componenti del Collegio Sindacale.
- 4.5. Inoltre, a prescindere dall'agenda della riunione e fermo restando quanto in precedenza definito, il Presidente del Comitato può, di volta in volta, invitare a prendere parte alle riunioni del Comitato stesso ulteriori soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.
- 4.6. Il Presidente convoca le riunioni mediante avviso di convocazione inviato personalmente, ovvero a cura della Direzione Corporate Affairs and Compliance della Società su suo incarico, di regola almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di necessità e urgenza, detto avviso può essere tuttavia inviato almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione.
- 4.7. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare ("**Avviso di Convocazione**").

- 4.8. La convocazione può essere effettuata a mezzo *e-mail* o con altri strumenti che diano certezza della ricezione della medesima (es. lettera raccomandata). L'Avviso di Convocazione è inviato a tutti i soggetti invitati a partecipare alla riunione.
- 4.9. Anche in assenza di formale convocazione, il Comitato è, comunque, validamente costituito alla presenza di tutti i suoi componenti, nonché dei soggetti chiamati a partecipare alla riunione secondo quanto stabilito dall'art. 4.3. del presente Regolamento.
- 4.10. La documentazione afferente alle riunioni è trasmessa di norma 48 ore prima della riunione e in ogni caso con sufficiente anticipo per esprimersi rispetto alle deliberazioni sottoposte all'approvazione del Comitato.

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

- 5.1. Il Presidente del Comitato presiede le riunioni. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza della riunione viene assunta dall'Amministratore Indipendente più anziano di età.
- 5.2. Il Comitato è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui il Comitato sia composto da soli due membri, lo stesso dovrà ritenersi validamente costituito esclusivamente in presenza della totalità dei componenti in carica e deciderà all'unanimità.
- 5.3. È ammessa la possibilità di svolgere le adunanze a mezzo teleconferenza – videoconferenza, senza indicazione di un luogo della riunione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, avendo preventivamente ricevuto – anche a mezzo e-mail – i documenti e le informazioni relativi a quanto in discussione.
- 5.4. Il Segretario redige e sottoscrive i verbali delle riunioni congiuntamente al Presidente del Comitato, ovvero ad altro componente del Comitato chiamato a presiedere le riunioni.
- 5.5. I verbali delle riunioni, congiuntamente agli Avvisi di Convocazione e alla ulteriore

documentazione afferente alle adunanze medesime, sono archiviati e conservati a cura del Segretario e/o dalla Direzione Corporate Affairs and Compliance della Società.

ARTICOLO 6 - PREROGATIVE DEL COMITATO

- 6.1. Il Comitato, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nonché di avvalersi di eventuali consulenti esterni che non si trovino in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.
- 6.2. La Società mette a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate all'adempimento dei propri compiti.
- 6.3. Al Comitato possono anche essere affidate, mediante specifica delibera consiliare, le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (per operazioni di maggiore e/o minore rilevanza), ferma restando la compatibilità alla luce della sua composizione.
- 6.4. In tali casi, le adunanze saranno disciplinate sulla base del presente Regolamento, ferme restando le specificità previste dalla normativa, anche regolamentare, dettata in materia di operazioni con parti correlate e dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società, che, in caso di contrasto, prevarranno sulle disposizioni contenute nel presente Regolamento.